

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica

Modifica dell'11 gennaio 2002

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La disposizione modificata¹ qui di seguito, menzionata nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero dell'installazione elettrica, allegato al decreto del Consiglio federale del 16 agosto 2000², è dichiarata d'obbligatorietà generale:

Appendice 9 (salari minimi)

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2002 e ha effetto sino al 30 giugno 2005.

11 gennaio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

² FF **2000** 4123-24